

## Regolamento relativo alla procedura davanti alla

# Camera disciplinare dello sport svizzero (Reg. proc.)

In vigore dal 1° luglio 2022



#### La Camera disciplinare dello sport svizzero emana

- in applicazione dell'art. 12.2 dello Statuto sul doping di Swiss Olympic del 20 novembre 2020 (in vigore dal 1º gennaio 2021) (in breve: Statuto sul doping);
- in applicazione dell'art. 7 dello Statuto di Swiss Olympic del 26 novembre 2021 (in vigore dal 1º gennaio 2022);
- in applicazione dell'art. 5.6 dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero del 26 novembre 2021 (in vigore dal 1º gennaio 2022), (in breve: Statuto in materia di etica)

le seguenti

#### Disposizioni di procedura

#### Parte 1 Disposizioni generali

#### Art. 1 Composizione della Camera disciplinare

- <sup>1</sup> La Camera disciplinare dello sport svizzero di Swiss Olympic (in breve: Camera disciplinare, acronimo: CD) si compone di una presidente o di un presidente, di 3 vicepresidenti, di un massimo di 16 altri membri nonché di un massimo di 10 giudici ad hoc («supplenti»).
- <sup>2</sup> La composizione, la durata del mandato, la procedura di elezione, i compiti e le competenze sono disciplinati all'art. 7 dello Statuto di Swiss Olympic del 26 novembre 2021 (in vigore dal 1º gennaio 2022). È fatto salvo il seguente cpv. 3.
- <sup>3</sup> Le supplenti e i supplenti sono specialisti dei quali la Camera disciplinare può avvalersi, come giudici ad hoc attivi, sulla base di un mandato durante l'anno in corso, a condizione che siano stati temporaneamente confermati dal Comitato direttivo di Swiss Olympic. Se a partire dall'anno successivo essi dovessero ricoprire il ruolo di membri della Camera disciplinare, dovranno essere eletti in occasione della prima riunione del Parlamento dello sport.
- <sup>4</sup> La Camera disciplinare dispone di una sezione germanofona, di una sezione francofona e di una sezione italofona. La conduzione di ogni sezione è affidata alla presidente o al presidente, oppure a uno/a dei/delle vicepresidenti.
- <sup>5</sup> Per giudicare sui singoli casi, la Camera disciplinare è composta dalla presidente o dal presidente, oppure da una vicepresidente o da un vicepresidente nonché da due ulteriori membri/supplenti. La presidente o la vicepresidente alla presidenza, oppure il presidente o il vicepresidente alla presidenza, designa i due ulteriori membri della Camera tra la cerchia dei membri e/o delle supplenti e dei supplenti. Perlomeno uno dei membri della Camera,
- a.) che giudica i casi di doping, deve disporre di conoscenze approfondite in ambito medico o in altro ambito scientifico;



b.) che giudica i casi di violazioni etiche, deve disporre di conoscenze ed esperienze approfondite nel settore dell'etica.

È possibile far capo a un segretariato.

<sup>6</sup> Rimangono riservate le decisioni in materia di misure cautelari (art. 8), i casi da trattare in procedura semplificata (art. 12 seg.) nonché la concessione del gratuito patrocinio (art. 11).

<sup>7</sup> Ai sensi del cpv. 5 hanno il significato seguente:

- a.) «conoscenze approfondite in ambito medico o in altro ambito scientifico»: conoscenze frutto di una formazione e di un'esperienza professionale
- nel settore della medicina, con titolo di medico specialista e, preferibilmente con un focus interdisciplinare in medicina dello sport;
- come assistente di laboratorio nel settore delle analisi mediche;
- come farmacista;
- nel settore della tossicologia.
- b.) «conoscenze ed esperienze approfondite nel settore dell'etica»: formazione o esperienza professionale in uno dei settori seguenti:
- psicologia;
- sociologia;
- etica applicata;
- come allenatrice o allenatore;
- come compliance o integrity officer.

La presidente o la vicepresidente alla presidenza, oppure il presidente o il vicepresidente alla presidenza, può riconoscere ad ulteriori persone la qualifica ai sensi del cpv. 7 lett. a e lett. b, a condizione che siano in possesso di un altro titolo di formazione particolarmente adeguato o di una qualifica equivalente.

#### Art. 2 Sezione competente; lingua della procedura

<sup>1</sup> Le lingue ufficiali della procedura sono il tedesco, il francese o l'italiano. La competenza di una sezione è determinata dalla lingua della procedura.

<sup>2</sup> La lingua della procedura è di regola la lingua madre della persona accusata o quella richiesta da quest'ultima oppure dal suo o dalla sua rappresentante legale. Se suddetta lingua non è una delle lingue ufficiali della procedura, la presidente o la vicepresidente competente oppure il presidente o il vicepresidente competente designerà la lingua della procedura.



#### Art. 3 Parti

- <sup>1</sup> Nella procedura davanti alla Camera disciplinare hanno qualità di parte e sono quindi legittimate ad agire in giudizio nonché a esercitare tutti i diritti e a compiere tutti gli atti procedurali:
- la persona accusata (sportiva/sportivo, allenatrice/allenatore, organizzazione sportiva (club/federazione) quale persona giuridica, ecc.);
- La fondazione Swiss Sport Integrity.
- <sup>2</sup> Nei casi di doping possono inoltre avere qualità di parte:
- l'organizzazione sportiva (la federazione sportiva), di cui fa parte la persona accusata, a condizione che essa richieda di partecipare al procedimento;
- l'organizzazione sportiva internazionale competente, a condizione che l'organizzazione sportiva nazionale si faccia rappresentare dalla predetta organizzazione sportiva internazionale.
- <sup>3</sup> Nei casi di etica, a condizione di essere direttamente interessate e se e quando sono note alla Camera disciplinare, possono inoltre essere avere qualità di parte:
- le organizzazioni sportive ai sensi dell'art. 1.1 cpv. 2 dello Statuto in materia di etica, a condizione che la denuncia sia diretta nei loro confronti;
- le organizzazioni ai sensi dell'art. 1.1 cpv. 3 dello Statuto in materia di etica, a condizione che la denuncia sia diretta nei loro confronti;
- le persone fisiche ai sensi dell'art. 1.1 cpv. 4 dello Statuto in materia di etica;
- la persona che fa valere una violazione etica, in particolare la presunta vittima di una tale violazione.
- <sup>4</sup> La Camera disciplinare, previo esercizio diligente del suo potere d'apprezzamento, può, nelle procedure che coinvolgono persone particolarmente vulnerabili, esonerare o escludere, totalmente o parzialmente, singoli partecipanti alla procedura dalla partecipazione al dibattimento orale.
- <sup>5</sup> Le parti possono avvalersi di una patrocinatrice/patrocinatore. Il gratuito patrocinio può essere concesso solo in presenza di una patrocinatrice/patrocinatore in possesso del brevetto d'avvocato.



#### Art. 4 Apertura del procedimento

- <sup>1</sup> Se alla Camera disciplinare dello sport svizzero è sottoposto per il giudizio un reato in materia di doping o di etica, oppure se una decisione di Swiss Sport Integrity emanata sulla base dello Statuto sul doping e delle relative prescrizioni d'esecuzione è impugnata mediante ricorso alla Camera disciplinare (art. 13.1 lett. a Statuto sul doping), la presidente o una vicepresidente, oppure il presidente o un vicepresidente della Camera disciplinare avvia un procedimento nei confronti delle persone fisiche o giuridiche accusate, offrendo loro l'opportunità di prendere posizione per iscritto od oralmente nonché di formulare richieste e segnala loro il possibile diritto al gratuito patrocinio.
- <sup>2</sup> Swiss Sport Integrity deve essere posta a conoscenza dell'apertura del procedimento. Nella misura in cui ciò non sia avvenuto con la richiesta di giudizio, a Swiss Sport Integrity dovrà parimenti essere offerta l'opportunità di prendere posizione per iscritto o oralmente nonché di formulare richieste.
- <sup>3</sup> Nei casi di doping, l'organizzazione sportiva interessata deve essere posta a conoscenza dell'apertura del procedimento e, in seguito, avere parimenti l'opportunità di prendere posizione per iscritto od oralmente e di formulare delle richieste, a condizione che essa richieda per iscritto, entro il termine prescritto, di partecipare al procedimento. L'organizzazione sportiva può farsi rappresentare dall'organizzazione sportiva internazionale competente.
- <sup>4</sup> Nei casi di etica, le persone menzionate all'art. 3 cpv.3 Reg. proc. devono essere poste a conoscenza dell'apertura del procedimento. Se, nel rispetto del termine assegnato, richiedono per iscritto di partecipare al procedimento, esse devono parimenti avere l'opportunità di prendere posizione per iscritto od oralmente nonché di formulare delle richieste, a condizione che possano dimostrare in modo verosimile di essere direttamente interessate.
- <sup>5</sup> Se viene presentato ricorso contro una decisione di Swiss Sport Integrity concernente un'esenzione a fini terapeutici (EFT, art. 13.4 Statuto sul doping), una squalifica provvisoria (art. 7.4.4 Statuto sul doping) o una misura provvisionale (art. 5.9 Statuto in materia di etica), il presidente o uno dei vicepresidenti, oppure la presidente o una delle vicepresidenti, ne dà comunicazione a Swiss Sport Integrity e le fissa un termine per prendere posizione per iscritto.

#### Art. 5 Procedura istruttoria supplementare

<sup>1</sup> Nella misura in cui ciò sia necessario o appropriato, viene condotta una procedura istruttoria supplementare per chiarire la fattispecie e raccogliere le prove necessarie per il giudizio. La presidente o la vicepresidente competente, oppure il presidente o il vicepresidente competente, può farsene carico personalmente o incaricare un membro della Camera disciplinare che dovrà essere da lei o da lui designato quale giudice dell'istruzione.



- <sup>2</sup> Nei casi in cui è applicabile la procedura semplificata (art. 12 seg.), la presidente o la vicepresidente competente, oppure il presidente o il vicepresidente competente, potrà avviare tale procedura.
- <sup>3</sup> Qualora la presidente o la vicepresidente competente, oppure il presidente o il vicepresidente competente, avvii la procedura semplificata, ne darà immediatamente comunicazione alle parti, richiamando la loro attenzione sulle disposizioni di cui agli art. 12 seg. e, in particolare, fatta salva l'applicazione dell'art. 12 cpv. 2, la decisione sarà adottata senza procedere a un'audizione orale e senza la conduzione di una procedura di verifica.
- <sup>4</sup> Negli altri casi, si procede ai sensi dell'art. 16.

### Art. 6 Massima inquisitoria, obbligo di collaborare e partecipazione delle parti

- <sup>1</sup> Nell'ambito della procedura istruttoria supplementare, la giudice dell'istruzione o il giudice dell'istruzione raccoglie le prove necessarie, senza essere vincolata o vincolato alle richieste delle parti.
- <sup>2</sup> Ogni parte è tenuta a collaborare al completamento dei fatti. Qualora una parte rifiuti di fornire la collaborazione ragionevolmente esigibile alla raccolta delle prove, la Camera disciplinare può adottare una decisione sulla base dello stato degli atti.
- <sup>3</sup> Le parti possono assistere all'assunzione delle prove, salvo che lo scopo dell'inchiesta o la modalità di assunzione delle prove non lo escluda.
- <sup>4</sup> Fatto salvo quando previsto al cpv. 3, la giudice dell'istruzione o il giudice dell'istruzione deve comunicare alle parti il luogo e l'orario dell'assunzione delle prove, con una tempestività tale da consentire loro di parteciparvi. Un'assunzione delle prove effettuata in assenza della parti rimane valida in ogni caso.
- <sup>5</sup> Per tutte le memorie delle parti o degli altri partecipanti alla procedura, la trasmissione per via elettronica è riconosciuta efficace per l'osservanza dei termini solo se la Camera disciplinare ha ammesso tale modalità di trasmissione mediante decisione e ha confermato la ricezione. Resta riservata una diversa decisione della Camera disciplinare.



#### Art. 7 Mezzi di prova

- <sup>1</sup> L'amministrazione delle prove può includere qualsiasi mezzo di prova affidabile, inclusa la confessione.
- <sup>2</sup> L'interrogatorio della persona accusata nonché le audizioni dei testimoni e degli esperti devono essere verbalizzati. È possibile rinunciare alla sottoscrizione da parte della persona interrogata nonché alla lettura o all'esibizione del verbale per la lettura.
- <sup>3</sup> La Camera disciplinare può registrare le audizioni, integralmente o parzialmente, mediante mezzi tecnici. In tale eventualità, essa può rinunciare alla tenuta di un verbale. Le registrazioni saranno assunte agli atti.

#### Art. 8 Misure cautelari

- <sup>1</sup> La presidente, la vicepresidente competente o la giudice dell'istruzione, oppure il presidente, il vicepresidente competente o il giudice dell'istruzione, su richiesta di una parte o a propria discrezione, può disporre in qualsiasi momento misure cautelari, in particolare una sospensione provvisoria, oppure chiedere all'organizzazione sportiva di cui fa parte la persona accusata di adottare tali misure.
- <sup>2</sup> Il grado della prova richiesto per la decisione relativa alle misure cautelari è quello della verosimiglianza. La prova al riguardo deve essere addotta dalle parti.
- <sup>3</sup> Salvo diversamente disposto, una misura cautelare entra in vigore il giorno dopo l'emanazione della decisione (il giorno successivo alla data del timbro postale).

#### Art. 9 Chiusura della procedura istruttoria, consultazione degli atti

- <sup>1</sup> Quando la giudice dell'istruzione o il giudice dell'istruzione ritiene che l'indagine sia completa, notifica alle parti un termine adeguato per la presentazione di una richiesta di complemento succintamente motivata.
- <sup>2</sup> La giudice dell'istruzione o il giudice dell'istruzione mette gli atti a disposizione delle parti. Gli atti possono essere consegnati alle avvocate patentate e agli avvocati patentati che si legittimano quali patrocinatori mediante procura scritta.
- <sup>3</sup> Se sono state presentate delle richieste di complemento, la giudice dell'istruzione o il giudice dell'istruzione decide se darvi seguito. In caso di rifiuto, la giudice dell'istruzione o il giudice dell'istruzione ne dà comunicazione alle parti segnalando loro che, salvo in caso di procedura



semplificata (art. 12 seg.) e di decisione per via circolare (art. 21 seg.), le istanze probatorie possono essere riproposte davanti alla Camera disciplinare (art. 12).

#### Art. 10 Procedura

- <sup>1</sup> La Camera disciplinare decide autonomamente in merito alla propria competenza.
- <sup>2</sup> La Camera disciplinare può statuire sulla propria competenza così come in ordine ad altre questioni pregiudiziali mediante una decisione preliminare.
- <sup>3</sup> La Camera disciplinare decide in merito alla ricusazione o all'astensione dei membri in assenza dell'interessata o dell'interessato. In procedura semplificata, tali decisioni spettano alla presidente o al presidente oppure, in caso di ricusazione o astensione riferiti alla presidente o al presidente, a una vicepresidente o a un vicepresidente non incaricata/o del caso.
- <sup>4</sup> Su un ricorso concernente una decisione di Swiss Sport Integrity relativa al rifiuto o alla concessione di un'EFT, all'emanazione di una sospensione provvisoria o ad una misura provvisoria, decide per iscritto la presidente o una delle vicepresidenti, oppure il presidente o uno dei vicepresidenti.
- <sup>5</sup> Le decisioni emanate in applicazione del presente articolo non possono essere oggetto di un impugnate autonomamente.

#### Art. 11 Gratuito patrocinio

- <sup>1</sup> Una persona accusata ha diritto al gratuito patrocino se è sprovvista dei mezzi necessari e se la sua domanda in giudizio non appare priva di probabilità di successo.
- <sup>2</sup> È sprovvisto di mezzi chi non è in grado di sostenere le spese procedurali attingendo al proprio reddito al netto delle spese di sostentamento.
- <sup>3</sup> Una domanda in giudizio è palesemente priva di possibilità di successo quando le possibilità che venga accolta sono di molto inferiori rispetto alle possibilità che venga respinta. Determinante risulta essere se una parte che dispone dei mezzi necessari, sulla base di una riflessione ragionevole, presenterebbe una tale domanda o si asterrebbe dal farlo.
- <sup>4</sup> Il gratuito patrocinio include la possibilità di beneficiare dell'assistenza di una/un patrocinatrice/patrocinatore in possesso de brevetto d'avvocato e, su richiesta, può comportare l'esonero dalle spese procedurali dinnanzi alla Camera disciplinare. Esso non esonera dal pagamento delle ripetibili a Swiss Sport Integrity.



<sup>5</sup> Su una richiesta di gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 23 Statuto sul doping nonché sulla sua revoca qualora il diritto allo stesso venga meno statuisce mediante decisione la presidente o la vicepresidente competente, oppure il presidente o il vicepresidente competente.

<sup>6</sup> Il limite dei costi ai sensi dell'art. 23.2 Statuto sul doping si traduce nel fatto che la Camera disciplinare, nell'esame di una richiesta di gratuito patrocinio, stabilisce il dispendio legale necessario sulla base dei requisiti oggettivi del caso in esame, limitando il gratuito patrocinio a tale importo massimo. Se il limite dei costi predefinito viene superato nel corso della procedura per motivi imperativi e imprevisti, la patrocinatrice o il patrocinatore legale deve informare immediatamente la Camera disciplinare e, se del caso, presentare una richiesta scritta di supplemento, indicando i motivi e presentando una nota d'onorario. La Camera disciplinare decide l'importo definitivo da riconoscere nell'ambito del gratuito patrocinio sulla base del limite dei costi, della della nota d'onorario e di un'eventuale motivazione supplementare.

<sup>7</sup> Le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio e la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo sono definiti in base alle disposizioni applicabili nel Cantone di Berna relative alla tariffa in materia civile (Legge cantonale sugli avvocati [kantonales Anwaltsgesetz, KAG; BSG 168.11], Ordinanza sulle spese ripetibili [Parteikostenverordnung, PKV; BSG 168.811]). Per l'interpretazione delle disposizioni applicabili fanno stato le versioni più recenti dellaCircolare no. 1 del tribunale cantonale (Obergericht) del Canton Berna denominata «Ermittlung und Nachweis der Prozessarmut» e della Circolare no. 15 del tribunale cantonale (Obergericht) del Cantone di Berna denominata «Entschädigung der amtlich bestellten Anwältinnen und Anwälte und Nachforderungsrecht».

<sup>8</sup> Un'impugnazione della decisione di cui al cpv. 5 e al cpv. 6 è possibile unicamente nel contesto della procedura di ricorso ai sensi dell'art. 25.

#### Parte 2 Procedura semplificata

#### Art. 12 Applicabilità

<sup>1</sup> La procedura semplificata può essere applica unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a.) Nelle procedure in materia di doping:
- la fattispecie su cui verte il giudizio concerne unicamente una violazione di una disposizione antidoping commessa in relazione ad una o più sostanze specifiche,<sup>1</sup>
- la presenza di una violazione oggettiva delle disposizioni antidoping non è contestata da nessuna delle parti.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 4.2.2 Statuto sul doping



- b.) Nelle procedure in materia di etica:
- La presenza di una violazione oggettiva delle disposizioni dello Statuto in materia di etica non è contestata da nessuna delle parti.
- <sup>2</sup> Qualora emerga a posteriori che le condizioni ai sensi del cpv. 1 non sono soddisfatte, si applicano gli art. 16 seg.

#### Art. 13 Attuazione

- <sup>1</sup> In caso di procedura semplificata, la Camera disciplinare è composta unicamente dalla presidente o da una vicepresidente, oppure dal presidente o da un vicepresidente. È possibile far capo a un segretariato.
- <sup>2</sup> Non ha luogo nessun dibattimento orale.
- <sup>3</sup> Nella misura in cui non sia già avvenuto nell'ambito della richiesta di apertura del procedimento da parte di Swiss Sport Integrity, risp. nell'ambito della presa di posizione (art. 4), alle parti è assegnato un termine per formulare richieste in merito alla questione della sanzione.
- <sup>4</sup> Alla decorrenza del termine per la presa di posizione (art. 4) nonché, eventualmente, del termine di cui al precedente cpv. 3, la Camera disciplinare emana direttamente una decisione scritta che non deve essere motivata. Per il resto, l'art. 20 si applica per analogia.

#### Art. 14 Opposizione

- <sup>1</sup> Contro la decisione emanata in procedura semplificata può, entro 10 giorni dalla sua notificazione scritta, essere formulata opposizione all'attenzione della presidente o della vicepresidente competente, oppure del presidente o del vicepresidente competente:
- a.) Nelle procedure in materia di doping:
- dalle parti;
- dall'organizzazione sportiva internazionale competente;
- dall'AMA;
- dal Comitato Internazionale Olimpico o dal Comitato Internazionale Paraolimpico, alle condizioni supplementari di cui all'art. 13.2.1.1 Statuto sul doping.



#### b.) Nelle procedure in materia di etica:

- dalle parti;
- dalla vittima di un abuso accertato o fatto valere;
- da Swiss Olympic;
- dall'organizzazione sportiva nazionale competente per la disciplina sportiva interessata dalla violazione etica fatta valere.

#### Art. 15 Procedimento successivo a un'opposizione

<sup>1</sup> La presidente o la vicepresidente competente, oppure il presidente o il vicepresidente competente, immediatamente e senza preventiva comunicazione agli altri destinatari della decisione, non entra nel merito di un'opposizione palesemente inammissibile. La decisione di non entrata nel merito deve essere motivata.

#### Parte 3 Procedura ordinaria

## Art. 16 Trasmissione alla Camera disciplinare; convocazione al dibattimento principale

<sup>1</sup> Alla conclusione di un'eventuale procedura istruttoria, la giudice dell'istruzione o il giudice dell'istruzione trasmette gli atti alla presidente o alla vicepresidente competente, oppure al presidente o al vicepresidente competente. La/Il predetta/o li trasmette ai membri della Camera disciplinare coinvolti, stabilisce luogo, data e ora del dibattimento principale e convoca sollecitamente i partecipanti alla procedura.

<sup>2</sup> Di regola, la convocazione deve essere notificata per iscritto alle parti non più tardi di sette giorni prima del dibattimento. Qualora sia previsto un complemento probatorio (art. 18), ne dovrà essere data comunicazione alle parti nella convocazione. La composizione della Camera disciplinare deve essere resa nota alle parti al più tardi con la convocazione.

- <sup>3</sup> La presidente o la vicepresidente competente, oppure il presidente o il vicepresidente competente, decide se il dibattimento principale si svolgerà in presenza della Camera disciplinare, delle parti e degli altri partecipanti alla procedura oppure in forma di videoconferenza.
- <sup>4</sup> L'interrogatorio delle testimoni, dei testimoni o delle persone informate sui fatti può essere effettuato in videoconferenza o per telefono, a prescindere dalla forma del dibattimento

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'opposizione deve essere motivata e trasmessa con invio postale raccomandato.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Negli altri casi si applica la procedura ordinaria ai sensi degli art. 16 seg.



principale. In questi casi, la Camera disciplinare assicura in modo adeguato che la persona interrogata sia quella indicata come testimone o persona informata sui fatti e che nel medesimo locale non si trovino altre persone non autorizzate.

#### Art. 17 Mancata comparizione

<sup>1</sup> Se una o più parti, nonostante regolare convocazione e senza giustificazione alcuna, non si presenta/no al dibattimento principale, il procedimento seguirà comunque il proprio corso. Se il procedimento non è concluso, anche le parti che non hanno osservato il termine dovranno nuovamente essere convocate per l'udienza successiva.

<sup>2</sup> Se l'opponente, senza giustificazione alcuna, non si presenta al dibattimento principale che si tiene a seguito di un'opposizione ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 15, la decisione emanata ai sensi dell'art. 13 cpv. 4 passa immediatamente in giudicato.

#### Art. 18 Complemento probatorio

<sup>1</sup> La Camera disciplinare, in virtù della propria funzione o su istanza di una parte, può disporre un complemento probatorio consistente

- nella ripetizione di singole misure probatorie già adottate dalla giudice dell'istruzione o dal giudice dell'istruzione;
- nell'accettazione di ulteriori mezzi di prova richiesti da una delle parti, ma rifiutati dalla giudice dell'istruzione o dal giudice dell'istruzione.

<sup>2</sup> Se il complemento probatorio previsto non può essere apportato nell'ambito del dibattimento principale, la Camera disciplinare può incaricare la giudice dell'istruzione o il giudice dell'istruzione di provvedervi.

#### Art. 19 Arringa finale

Al termine della procedura probatoria, le parti hanno la facoltà di presentare un'arringa finale o una memoria scritta conclusiva.

#### Art. 20 Decisione

<sup>1</sup> Conclusa l'udienza dibattimentale, la Camera disciplinare delibera a porte chiuse. Essa statuisce prendendo in considerazione l'intero contenuto del dibattimento e gli esiti della procedura istruttoria, attenendosi alle disposizioni di cui all'art. 3 Statuto sul doping e in applicazione del principio della libera valutazione delle prove.



<sup>2</sup> La decisione pronuncia l'assoluzione o la condanna.

<sup>3</sup> In caso di condanna, la Camera disciplinare può comminare le sanzioni previste dallo Statuto in materia di etica o dallo Statuto sul doping nonché dagli ulteriori regolamenti applicabili.

#### Parte 4 Decisione per via circolare

#### Art. 21 Applicabilità

Se, in presenza di circostanze chiare, tutte le parti dichiarano il loro accordo per iscritto, la Camera disciplinare, in particolare per ragioni di economia processuale, può adottare una decisione per via circolare e rinunciare al dibattimento orale.

#### Art. 22 Svolgimento

Le disposizioni degli art. 16 seg. si applicano per analogia.

#### Parte 5 Abbandono del procedimento

#### Art. 23 Procedimento privo d'oggetto

<sup>1</sup> Se un procedimento pendente dinnanzi alla giudice dell'istruzione o al giudice dell'istruzione, alla presidente o alla vicepresidente competente, al presidente o al vicepresidente competente, decade in quanto privo d'oggetto, si può rinunciare al dibattimento orale.

<sup>2</sup> La giudice dell'istruzione o il giudice dell'istruzione, la presidente o la vicepresidente competente, il presidente o il vicepresidente competente, stralcia il procedimento dal ruolo e statuisce nel merito delle spese insorte fino a quel momento. È possibile far capo a un segretariato.

#### Parte 6 Notifica della sentenza, rimedi giuridici e spese

#### Art. 24 Notifica

<sup>1</sup> La decisione o l'abbandono del procedimento devono essere notificati, con motivazione scritta e a mezzo lettera raccomandata:



- a.) Nelle procedure in materia di doping:
- alle parti (l'organizzazione sportiva competente, anche in caso di rinuncia alla partecipazione al procedimento);
- all'organizzazione sportiva internazionale competente;
- all'AMA;
- al Comitato Internazionale Olimpico o al Comitato Paraolimpico, se la decisione concerne il diritto di partecipare ai Giochi Olimpici o ai Giochi Paraolimpici o può incidere in altro modo sui Giochi Olimpici o sui Giochi Paraolimpici;
- b.) Nelle procedure in materia di etica:
- alla vittima di un abuso accertato o fatto valere;
- a Swiss Olympic;
- all'organizzazione sportiva nazionale competente per la disciplina sportiva interessata dalla violazione etica fatta valere.
- <sup>2</sup> Non appena la Camera disciplinare ha emanato una decisione di prima istanza in una fattispecie in materia di doping e ha notificato il dispositivo alle parti, comunica contemporaneamente anche a Swiss Olympic il dispositivo della sentenza. Swiss Olympic può consultarsi al riguardo con la presidente o vicepresidente competente, oppure con il presidente o il vicepresidente competente e chiedere informazioni sui motivi della decisione.
- <sup>3</sup> Non appena e nella misura in cui Swiss Sport Integrity e/o Swiss Olympic hanno reso pubblica una decisione, la presidente o la vicepresidente competente, oppure il presidente o il vicepresidente competente, è a disposizione per eventuali richieste dei media.

#### Art. 25 Rimedi giuridici

- <sup>1</sup> Tutte le decisioni finali della Camera disciplinare possono essere impugnate dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna in applicazione del suo regolamento arbitrale. Sono fatte salve le disposizioni di divergente tenore del Reg. proc.
- <sup>2</sup> La legittimazione per l'impugnazione e le disposizioni integrative sono reperibili:
- a.) Nelle procedure in materia di doping, nelle disposizioni ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sul doping;
- b.) Nelle procedure in materia di etica, nelle disposizioni ai sensi dell'art. 5.8 dello Statuto in materia di etica.



<sup>3</sup> Le decisioni ai sensi degli art. 12 seg. (procedura semplificata) non possono essere impugnate direttamente dinnanzi al TAS.

#### Art. 26 Spese

- <sup>1</sup> Nella propria decisione, la Camera disciplinare statuisce anche sulle spese della procedura. Per la procedura istruttoria e la procedura principale nonché per la procedura semplificata sarà riscosso un emolumento forfettario da CHF 250.00 a CHF 6'000.00. Nei casi particolarmente impegnativi, l'importo massimo può essere superato.
- <sup>2</sup> In caso di condanna, le spese sono di norma poste a carico della persona accusata. Sono fatte salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 23 Statuto sul doping. Se non si giunge a una condanna, le spese sono assunte da Swiss Olympic o poste a carico della federazione sportiva competente o di Swiss Sport Integrity. La Camera disciplinare può anche discostarsi dai principi di ripartizione e, laddove le circostanze lo giustificano, ripartire le spese a sua discrezione. Gli art. 107 e 108 del Codice di diritto processuale civile del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) si applicano per analogia.
- <sup>3</sup> Per le misure probatorie, alla parte richiedente può essere domandato il versamento di un anticipo.
- <sup>4</sup> All'organizzazione sportiva coinvolta, alle organizzazioni sportive ai sensi dell'art. 1.1 cpv. 2 dello Statuto in materia di etica; alle organizzazioni ai sensi dell'art. 1.1 cpv. 3 dello Statuto in materia di etica e alle persone fisiche ai sensi dell'art. 1.1 cpv. 4 dello Statuto in materia di etica non spetta alcun diritto al rimborso delle spese delle spese ripetibili. È fatto salvo il cpv. 5.
- <sup>5</sup> La persona accusata in caso di assoluzione ha diritto al rimborso delle spese ripetibili, salvo non abbia dato origine al procedimento in modo giuridicamente censurabile o ne abbia reso difficoltoso lo svolgimento in altro modo.
- <sup>6</sup> Nel caso di cui all'art. 17 cpv. 2, oltre alle spese della decisione ai sensi dell'art. 13 cpv. 4, è riscosso un emolumento forfettario da CHF 100.00 a CHF 2'000.00.

#### Art. 27 Diritto suppletorio

Nella misura in cui il presente Regolamento non contempli disposizioni pertinenti, si applica per analogia il Codice di diritto processuale civile del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272).

#### Art. 28 Interpretazione

In caso di divergenze fra le diverse versioni linguistiche, prevarrà la versione in lingua tedesca.



#### Art. 29 Abrogazione delle disposizioni legali previgenti

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento del 31 dicembre 2014 ed entra in vigore il 1º luglio 2022. Il medesimo si applica a tutti i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore o avviati successivamente all'entrata in vigore.

Ittigen, 30 giugno 2022

#### A nome della Camera disciplinare dello sport svizzero

Il Presidente
Dr. iur. Carl Gustav Mez

La Vicepresidente Il Vicepresidente Il Vicepresidente

Me Alix de Courten Prof. Dr. iur. Henry M. Peter Benvenuto Savoldelli,

Rechtsanwalt und Notar